

ALLEGATO 3 _MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente/aderente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ("RUI") sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il contraente	
NATURA DEL RAPPORTO IN ESSERE CON AGOS DUCATO S.p.A.:	☐ Dipendente ☐ Collaboratore
COGNOME e NOME:	
SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI:	
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI:	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI:
SEDE OPERATIVA	
RECAPITI TELEFONICI:	SITO INTERNET:
E-MAIL	
PEC:	
Dati dell'intermediario che svolge l'attività di intermediazione assicurativa:	
RAGIONE SOCIALE: AGOS DUCATO S.p.A.	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000200619	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 05/10/2007
SEDE LEGALE: Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano	RECAPITI TELEFONICI: 02-6994.3001
E-MAIL:	SITO INTERNET: www.agosducato.it
PEC: info@pec.agosducato.it	

Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

- Agos Ducato S.p.A agisce su incarico di PiùVera Assicurazioni S.p.A. e PiùVera Protezione S.p.A.
- L'intermediario non ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- L'intermediario agisce su incarico di Agos Ducato S.p.A, sede legale Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, numero di iscrizione al RUI D000200619.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si comunica che Banco BPM S.p.A. detiene una partecipazione superiore al 10% delle Società PiùVera Assicurazioni S.p.A. e PiùVera Protezione S.p.A.. e detiene direttamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di Agos Ducato S.p.A..

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto:

- a. l'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
- b. l'intermediario non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente
- c. l'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d. l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una più imprese di assicurazione
- e. quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

Agos Ducato Spa per l'attività di distribuzione percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Inoltre, potrebbero aggiungersi ulteriori compensi quali ad esempio extra commissioni, bonus, partecipazione agli utili, che non incidono sugli oneri complessivi a carico del cliente, legati al raggiungimento di obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo.

Nella tabella che segue si fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto complessivamente percepito dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari a € 500,00.

POLIZZE CONNESSE A FINANZIAMENTI PROVVIGIONI AGOS DUCATO S.p.A.	
PROVVIGIONI SUL PREMIO IMPONIBILE	PROVVIGIONI IN VALORE ASSOLUTO *
50 %	€ 250,00
<i>* Ipotizzando un premio imponibile di € 500</i>	

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Agos Ducato Spa ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510.

Fatte salve le forme di pagamento specifiche previste dalle condizioni di polizza, le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/aderente

L'aderente/contraente ha facoltà, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente ai seguenti indirizzi:

- per l'intermediario: Agos Ducato S.p.A., Gestione Reclami, Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, indirizzo email/pec: info@pec.agosducato.it
- per l'impresa: PiùVera Assicurazioni S.p.A. Customer Advocacy e Tutela del Cliente, via Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano
indirizzo email reclami@piuvera-assicurazioni.it– Pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it
PiùVera Protezione S.p.A. Customer Advocacy e Tutela del Cliente, via Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano
indirizzo email reclami@piuvera-protezione.it– Pec: piuvera-protezione@legalmail.it

Come previsto dall'art. 10 – quaterdecies del Regolamento Ivass n. 24/2008, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente/aderente ha facoltà di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, secondo quanto indicato nei DIP Aggiuntivi.

Il contraente/aderente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi.

Il contraente/aderente ha la facoltà di:

1. Presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
2. Avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti nella normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a) Il contraente, in relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, può esercitare il diritto all'oblio oncologico di cui all'art.2 della Legge 7 dicembre 2023, n.193 ovvero se guarito da una patologia oncologica ha il diritto di non fornire informazioni né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui sia stato affetto ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni dalla data della richiesta. Tal periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini di cui sopra, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, dette informazioni devono essere cancellate entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi. Per maggiori informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo.
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 2023/193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

ALLEGATO 3 _MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-**quater** del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente/aderente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ("RUI") sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il contraente	
NATURA DEL RAPPORTO IN ESSERE CON AGOS DUCATO S.p.A.:	☐ Dipendente ☐ Collaboratore
COGNOME e NOME:	
SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI:	
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI:	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI:
SEDE OPERATIVA	
RECAPITI TELEFONICI:	SITO INTERNET:
E-MAIL	
PEC:	
Dati dell'intermediario che svolge l'attività di intermediazione assicurativa:	
RAGIONE SOCIALE: AGOS DUCATO S.p.A.	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000200619	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 05/10/2007
SEDE LEGALE: Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano	RECAPITI TELEFONICI: 02-6994.3001
E-MAIL:	SITO INTERNET: www.agosducato.it
PEC: info@pec.agosducato.it	

Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

- Agos Ducato agisce su incarico di CACI Life dac e CACI Non-Life dac.
- L'intermediario non ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- L'intermediario agisce su incarico di Agos Ducato S.p.A, sede legale Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, numero di iscrizione al RUI D000200619.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si comunica che Credit Agricole S.A., società di diritto francese, è controllante delle società CACI Life dac e CACI Non-Life dac – società che forniscono le coperture assicurative – e detiene indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di Agos Ducato S.p.A..

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto:

- a) l'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
- b) l'intermediario non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente
- c) l'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d) l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una più imprese di assicurazione
- e) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

Agos Ducato Spa per l'attività di distribuzione percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Inoltre, potrebbero aggiungersi ulteriori compensi quali ad esempio extra commissioni, bonus, partecipazione agli utili, che non incidono sugli oneri complessivi a carico del cliente, legati al raggiungimento di obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo.

Nella tabella che segue si fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto complessivamente percepito dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari a € 500,00.

POLIZZE CONNESSE A FINANZIAMENTI PROVVIGIONI AGOS DUCATO S.p.A.	
PROVVIGIONI SUL PREMIO IMPONIBILE	PROVVIGIONI IN VALORE ASSOLUTO *
50 %	€ 250,00
* Ipotizzando un premio imponibile di € 500	

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Agos Ducato Spa ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510.

Fatte salve le forme di pagamento specifiche previste dalle condizioni di polizza, le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/aderente

L'aderente/contraente ha facoltà, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente ai seguenti indirizzi:

- per l'intermediario: Agos Ducato S.p.A., Gestione Reclami, Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, indirizzo email/pec: info@pec.agosducato.it
- per l'impresa: CACI Life dac e CACI Non-Life dac, Ufficio Reclami, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 (Ireland). Fax: 0035 31 603 96 49; indirizzo email: complaints@ca- caci.ie

Come previsto dall'art. 10 – quaterdecies del Regolamento Ivass n. 24/2008, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente/aderente ha facoltà di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, secondo quanto indicato nei DIP Aggiuntivi.

Il contraente/aderente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi.

Il contraente/aderente ha la facoltà di:

1. Presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
2. Avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti nella normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a) Il contraente, in relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, può esercitare il diritto all'oblio oncologico di cui all'art.2 della Legge 7 dicembre 2023, n.193 ovvero se guarito da una patologia oncologica ha il diritto di non fornire informazioni né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui sia stato affetto ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni dalla data della richiesta. Tal periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini di cui sopra, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, dette informazioni devono essere cancellate entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi. Per maggiori informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo.
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 2023/193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.